

BMR (Benchmarks Regulation)

Cessazione e Variazione Sostanziale Indici

Dal 1° gennaio 2018, prevedendo un regime transitorio fino al 01 gennaio 2020, è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 (c.d. BMR, Benchmarks Regulation) in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui le banche) di "indici di riferimento", intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un contratto o uno strumento finanziario.

Il Regolamento BMR definisce quali "contratti finanziari" i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (c.d. CCD, Consumer Credit Directive) e del credito immobiliare ai consumatori (c.d. MCD, Mortgage Credit Directive), circoscrivendo l'ambito applicativo a tali tipologie di finanziamento. La normativa impatta anche sulle aperture di credito e sugli sconfinamenti dei conti correnti consumatori.

Fra le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni, vi è l'obbligo di redigere e mantenere **Piani interni** che indichino, fra l'altro, le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziali variazioni¹ di un indice di riferimento utilizzato.

Di seguito viene descritto, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento BMR, il piano di intervento che Banca della Marca porrà in essere nel caso in cui venga rilevata la cessazione o la variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento utilizzati.

Unità Organizzativa	Azione
Marketing (anche sulla base di segnalazioni provenienti da altre Unità Organizzative)	Rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento, e provvede a segnalare immediatamente tale situazione alla Funzione di Risk Management.
Funzione di Risk Management	Valuta ed identifica l'indice o gli indici di riferimento alternativi, potenzialmente utilizzabili per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative. Gli indici di riferimento sono di norma rilevati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero, qualora tale informativa non fosse più disponibile, da altro primario foglio economico-finanziario, ovvero da primario circuito telematico di informazioni economico-finanziarie (es. "Reuters" o similare).
Direzione Generale congiuntamente con Funzione di Risk Management	Analizzano le risultanze dell'analisi per l'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi.
Direzione Generale	Sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

¹ Per "variazioni sostanziali" si intendono le modifiche rilevanti alla metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice e non anche le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

Consiglio di Amministrazione	Valuta e approva la proposta.
Marketing	<p>A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione cura e predispone la pubblicazione di un avviso sul sito internet della Banca con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati.</p> <p>Cura e predispone l'invio a tutti i clienti interessati di una specifica comunicazione, dando indicazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi identificati per la sostituzione.</p> <p>Aggiorna le informazioni nel sistema informativo della Banca, la contrattualistica e la documentazione di trasparenza, sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento.</p>